



COMUNE di TORTORA

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31 / 05 / 2005

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 09 / 02 / 2006

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 04 / 04 / 2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 17 / 03 / 2008

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 20 / 07 / 2012

INDICE

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 2 - Classificazione del Comune	Pag. 4
Art. 3 - Categoria delle località	pag. 5
Art. 4 - Disciplina generale	pag. 5

- CAPO II - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Art. 5 - Presupposto dell'imposta di pubblicità	pag. 6
Art. 6 - Soggetto passivo	pag. 6
Art. 7 - Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	pag. 6
Art. 8 - Caratteristiche e modalità di installazione degli Impianti pubblicitari.....	pag. 7
Art. 9 - Installazione di Impianti pubblicitari: autorizzazioni, modalità della richiesta, rinnovo, cessazione e decadenza.....	pag. 8
Art. 10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 11 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità.....	pag. 11
Art. 12 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....	pag. 12
Art. 13 - Criteri per il <<Piano generale degli impianti>>	pag. 12
Art. 14 - Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 13
Art. 15 - Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni.....	pag. 13
Art. 16 - Pagamento dell'imposta	pag. 14
Art. 17 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag. 15
Art. 18 - Deliberazione delle tariffe	pag. 16
Art. 19 - Tariffe dell'imposta sulla pubblicità ordinaria	pag. 16
Art. 20 - Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 17
Art. 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 17
Art. 22 - Pubblicità varia	pag. 18
Art. 23 - Maggiorazione delle tariffe per la stagione turistica	pag. 18
Art. 24 - Esenzioni dall'imposta	pag. 18
Art. 25 - Insegne di esercizio – esclusione dall'imposta.....	pag. 19

- CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26 - Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 21
Art. 27- Impianti per le affissioni pubbliche e private	pag. 21
Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 22
Art. 29 - Riduzioni del diritto.....	pag. 23
Art. 30 - Esenzione dal diritto.....	pag. 23

Art. 31 - Modalità per le pubbliche affissioni pag. 24

**- CAPO IV -
DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 32 - Forme di gestione del servizio..... pag. 26

Art. 33 - Sanzioni tributarie..... pag. 26

Art. 34 - Sanzioni amministrative pag. 26

Art. 35 - Funzionario responsabile pag. 27

Art. 36 - Entrata in vigore del regolamento pag. 27

- CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di TORTORA e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono assoggettate rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi a quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 modificato dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 11 – comma 10 – della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dall'art. 30 – comma 17 – della legge 23 dicembre 1999 n. 488, dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dalla Legge n. 16 del 27 febbraio 2002, di conversione del D. L. 28 dicembre 2001, n. 452 e dalla Legge n. 75 del 24 aprile 2002;
 - b) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10/9/1993, n. 360;
 - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
 - d) dall'art. 14 della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939;
 - e) dall'art. 22 della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939;
 - f) dalla Legge n. 132 del 18 marzo 1959 e dall'art. 10 della Legge n. 856 del 5 dicembre 1986;
 - g) dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 con le modifiche apportate dai Decreti Legislativi 5 giugno 1998 n. 203 e 19 novembre 1998 n. 422;
 - h) D. Lgs. 267/2000;
 - i) dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000;
 - j) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. A norma dell'art. 2 del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, il Comune di Tortora la cui popolazione residente al 31/12/2004 è di n. 6000 abitanti, rientra nella V Classe (fino a 10.000 abitanti) impositiva ed applica le relative tariffe previste dal citato Decreto.

Art. 3

Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie: *speciale* ed *ordinaria*, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.
2. In considerazione della rilevanza ed importanza turistica, rientra nella categoria speciale la parte della località "Marina di Tortora" costituita e delimitata dalle seguenti strade:
 - a) C.so A. Moro – Via Nazionale - Via L. Da Vinci – Via Lungomare Sirimarco – Via R. Pucci. Più precisamente, oltre a tali vie, vi rientrano anche tutte le zone site all'interno del perimetro delimitato dalle stesse vie.
 - b) Via Lungomare Sirimarco (per intero), compresa la zona "passeggiata", demanio marittimo, specchio d'acqua e fascia marittima limitrofi al territorio comunale e sottostanti alla predetta via.
3. Nella categoria speciale, in sede di approvazione delle tariffe da parte dell'organo comunale competente, può essere applicata alla tariffa normale dell'imposta e del diritto una maggiorazione fino al 150%.
4. La superficie per le pubbliche affissioni realizzate nelle località individuate in categoria speciale non può essere superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 10 del presente regolamento e non può essere superiore al 35% di quella del centro abitato per come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Tali proporzioni devono essere mantenute anche nel caso di future modifiche del *piano generale degli impianti*.

Art. 4

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti affissionistici e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme di legge e regolamentari, ivi comprese quelle del presente regolamento, e le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati in violazione delle disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi, ferma restando la conseguente applicazione delle sanzioni tributarie e di quelle amministrative.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

**- CAPO II -
IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

**Art. 5
Presupposto dell'imposta di pubblicità**

1. È soggetta all'imposta di pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Sono escluse dall'imposizione le insegne di esercizio come definite al successivo articolo 25.

**Art. 6
Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Art. 7
Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in:
 - *pubblicità ordinaria;*
 - *pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e veicoli;*
 - *pubblicità varia.*
2. La *pubblicità ordinaria* è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento ai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
3. È considerata *pubblicità ordinaria* agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità quella effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché

regolarmente autorizzate, fatta salva, in mancanza, l'applicazione dei diritti di affissione evasi e delle relative sanzioni.

4. La pubblicità con *pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
5. Si intende *pubblicità con proiezioni* quella realizzata all'aperto o in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere e di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto proprio od altrui, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993 e della L. n. 16 del 27 febbraio 2002.

7. La *pubblicità varia* comprende:
 - la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, di seguito definita *pubblicità con striscioni*;
 - la pubblicità effettuata nello spazio aereo del territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita *pubblicità da aeromobili*;
 - la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita *pubblicità con palloni frenati*;
 - la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito *pubblicità in forme ambulanti*;
 - la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita *pubblicità fonica*.

Art. 8

Caratteristiche e modalità di installazione degli Impianti pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità previste dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 12 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. L'installazione all'interno del centro abitato di pannelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente articolo 7 è

soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione che viene rilasciata tenuto conto dei divieti, limitazioni e modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 9

Installazione di impianti pubblicitari: autorizzazioni, modalità della richiesta, rinnovo, cessazione e decadenza (Modificato con Del. C.C. n. 07 del 17/03/2008)

1. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari *fuori dal centro abitato*, sulle strade ed aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione competente tra quelle ivi indicate (art. 53 citato, primo comma), previa presentazione della domanda corredata della relativa documentazione (terzo comma).
2. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari *nel centro abitato* è di competenza dell'Amministrazione comunale, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
3. È fatto divieto di esporre qualsiasi mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione".
4. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percepibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
 - b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
 - c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine, con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando il consenso del Comune all'effettuazione della stessa.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente comma s'intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la posizione del manufatto comporti la manomissione di suolo o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.

5. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve presentare la domanda presso il competente Ufficio **Tecnico** comunale.

La domanda di autorizzazione deve essere redatta su carta legale e deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita I.V.A. e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- il numero di telefono per comunicazioni inerenti la pratica;
- la ditta esecutrice dei lavori (ragione sociale, titolare o rappresentante legale, sede, codice fiscale e/o partita I.v.a.);
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto con l'autodichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Piano Generale degli Impianti, del presente regolamento e del "Regolamento per la installazione di scritte, insegne, targhe nel territorio comunale e norme particolari per la installazione delle stesse nelle zone di interesse storico ed ambientale del comune;
- la durata dell'installazione; ove detta durata non sia preventivamente determinabile può essere richiesta l'installazione "a tempo indeterminato";
- progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
- descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione, l'ambiente circostante e che comprenda la fronte dell'intero edificio nonché il piano o i piani ove si intende collocare l'eventuale insegna, targa, mostra vetrina e simili; deve essere presentata inoltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità, e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
- nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

- b) del funzionario responsabile del procedimento e della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
 - c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.
- La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.
- Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.
- 6. *La domanda di rinnovo* deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 giorni prima della scadenza.
 - 7. *Istruttoria e integrazione della domanda* – La domanda presentata, corredata di tutti i documenti necessari, è sottoposta all'esame e al controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni dalla richiesta, la domanda verrà rigettata.
 - 8. *Rilascio* – Il responsabile dell'Area Urbanistica, a seguito ed a completamento dell'istruttoria, acquisiti i pareri dell'Ufficio della Polizia Municipale (per quanto attiene alla viabilità), della Commissione Edilizia Comunale (per quanto riguarda l'opportunità del mezzo pubblicitario in relazione al decoro ambientale, all'estetica architettonica, alla reale situazione di fatto ed ogni altro elemento che possa interessare la Pubblica Amministrazione) e degli altri eventuali Enti interessati, entro i trenta giorni successivi concede o nega l'autorizzazione.
 - 9. *Durata* - L'autorizzazione prevede il periodo temporale per la quale viene rilasciata, che può anche essere a tempo indeterminato;
 - 10. *Cessazione dell'autorizzazione* - L'autorizzazione può essere revocata prima della scadenza per:
 - a) motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
 - b) inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - c) mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri Enti pubblici;
 - d) rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale.
 - 11. *Decadenza dell'autorizzazione* - L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.

Art. 10

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di :
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione.
 - e) dichiarare i propri impianti all'Ufficio Affissioni e pubblicità e TOSAP del Comune, prima dell'installazione degli stessi, corrispondendo contestualmente l'imposta di pubblicità e la TOSAP se dovute;
 - f) per le autorizzazioni rilasciate per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le dodici ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali .
 - g) di installare il mezzo pubblicitario autorizzato entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica prescritta dall'art. 55 D.P.R. n. 495/1992, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- a) amministrazione rilasciante
 - b) soggetto titolare
 - c) numero dell'autorizzazione
- La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati o quando la stessa venga danneggiata.

Art. 11

Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nel centro storico e nelle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con

i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

4. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 9,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Art. 12

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori del centro abitato dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, nonché dalle norme regolamentari emanate ed emanande da questo Comune.

Art. 13

Criteri per il «Piano Generale degli Impianti»

(Modificato con Del. C.C. n. 24 del 20/07/2012)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Tortora in conformità al *Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*, da realizzare in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il *Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni* ha valore regolamentare e indica gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, la zonizzazione generale, di proprietà pubblica e di quelli eventualmente previsti per affissioni dirette di natura commerciale affidate ai privati; le varie tipologie di pubblicità.
3. Il piano viene predisposto dal Responsabile del settore urbanistica dell'Ente ed è approvato dal Consiglio Comunale.
4. Con l'entrata in vigore del presente *Regolamento* e del *Piano Generale degli Impianti* viene dato corso alle istanze eventualmente giacenti per l'installazione di quegli impianti pubblicitari i cui provvedimenti autorizzativi non hanno avuto seguito in conseguenza a quanto previsto dall'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 507/93. Dalla stessa data l'Amministrazione provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

5. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato, con le stesse modalità della sua formazione iniziale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo.

Art. 14

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e gli aumenti di imposta a qualunque titolo previsti sono cumulabili e devono essere applicati alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 (cento) per cento.

Art. 15

Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni

(Modificato con Del. C.C. n. 07 del 09/02/2006)

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Amministrazione - o al suo Concessionario - apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all'Amministrazione di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro i termini previsti dal seguente articolo 16, sempre

che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno di riferimento.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. L'utente che non intende più usufruire di parte o tutte le esposizioni pubblicitarie a suo tempo dichiarate o accertate d'ufficio deve procedere alla rimozione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza e presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo presso l'ufficio affissioni e pubblicità o tramite raccomandata, apposita dichiarazione di disdetta su carta semplice o intestata, che contenga i propri dati identificativi e quelli dei mezzi pubblicitari rimossi.
6. L'utente che intende prorogare la esposizione della pubblicità oltre l'anno, per un periodo massimo non superiore ai tre mesi, deve presentare la relativa dichiarazione prima della scadenza annuale.
7. Le denunce di disdetta presentate o pervenute dopo il 31 gennaio hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'annualità successiva.

Art. 16

Pagamento dell'imposta

(Modificato con Del. C.C. n. 07 del 09/02/2006 e n. 20 del 04/04/2007)

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all'Amministrazione, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. L'Amministrazione, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento direttamente presso lo sportello apposito dei diritti relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.
5. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta:
 - in unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno di competenza;
 - in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad €1.549,37; per effetto della data di scadenza del versamento in unica soluzione, i versamenti delle rate trimestrali anticipate devono essere effettuati entro le seguenti scadenze dell'anno di competenza: prima e seconda rata entro il 31 marzo; terza rata: entro il 30 giugno; quarta rata: entro il 30 settembre.
6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/97:
 - a) tramite l'*emissione del ruolo* secondo le disposizioni del D.P.R. 29/09/73, n° 602, così come innovato dal D. Lgs. 46/1999, e del D. Lgs. 112/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di

rettifica è stato notificato, ovvero - in caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile;

b) ovvero, tramite l'*ingiunzione* prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni; nel caso di gestione condotta dal concessionario il relativo seguito è di competenza ed è a carico del medesimo anche dopo la scadenza contrattuale, fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo e fermo restando l'obbligo della prestazione della relativa cauzione.

6. Entro il termine di cinque anni¹ decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. L'Amministrazione è tenuta a provvedere nel termine di centottanta giorni.
7. Il termine di cinque anni di cui al comma 6, in sostituzione del precedente di due anni, è applicabile soltanto ai rapporti pendenti al 01/01/2007², ossia per l'anno d'imposta 2005 e successivi.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento all'Amministrazione, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (*legge finanziaria 2001, art. 145, comma 55*).

Art. 17

Rettifica ed accertamento d'ufficio

(Modificato con Del. C.C. n. 20 del 04/04/2007)

1. L'Amministrazione, entro cinque anni³ dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Amministrazione per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da soggetto all'uopo delegato dal concessionario.

¹ Art. 1, comma 164, L. 296/2006

² Art. 1, comma 171, L. 296/2006

³ Art. 1, comma 164, L. 296/2006

Art. 18
Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate, secondo le disposizioni vigenti, dalla Giunta municipale nelle misure e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 507/1993 con la rideterminazione delle tariffe base limitatamente alla pubblicità ordinaria, in applicazione del D.P.C.M. 16 febbraio 2001 e delle successive modificazioni.
2. Le eventuali variazioni sono deliberate entro il termine di legge. Qualora entro il termine predetto non venga adottata delibera alcuna di variazione, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Art. 19
Tariffe dell'imposta sulla pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria che non costituisce comunque insegna, le insegne non identificabili come insegne di esercizio e le insegne di esercizio che superano la superficie complessiva di mq. 5, di cui rispettivamente agli articoli 7, comma 2, e 25 del presente regolamento sono assoggettabili all'imposta di pubblicità in relazione alle superfici singolarmente occupate, in base alle tariffe vigenti applicate per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante *affissioni dirette*, anche per conto altrui, di manifesti e simili su posters all'uopo autorizzati si applica l'imposta in base alla superficie complessiva del singolo impianto nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
La corresponsione dell'imposta in luogo del diritto sulle pubbliche affissioni è esclusa se il poster non è regolarmente autorizzato in conformità a quanto previsto dal piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 20
Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 19, comma 1 del presente regolamento. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta

nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe vigenti.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. L'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 21

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare secondo le tariffe vigenti.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta, secondo le tariffe vigenti, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 22

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di

esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria secondo le tariffe vigenti.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, l'imposta è dovuta, secondo le tariffe vigenti, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta, secondo le tariffe vigenti, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta, secondo le tariffe vigenti, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 23

Maggiorazione della tariffa per la stagione turistica

1. Il Comune, in applicazione dell'art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 507/93, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, applica per tutta la stagione turistica di complessivi mesi 3 (tre) corrispondenti al periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, una maggiorazione del 30% (trenta per cento) delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

Art. 24

Esenzioni dall'imposta

(Modificato con Del. C.C. n. 20 del 04/04/2007)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze al punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la

- locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art. 10, comma 1, *lett. c* L. 448 del 28/12/2001);
3. Abrogato ⁴

Art. 25 **Insegne di esercizio – Esclusione dall'imposta**

1. Ai sensi del combinato disposto degli art. 17 comma 1 bis del D. Lgs. 507/93, dell'art. 10 comma 1 lett. c della L. n. 448/01, dell'art. 2 bis della Legge n. 75/02 e dell'art. 47 comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 495/92, si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi.
2. L'insegna, per come definita al comma precedente, per essere esclusa dal tributo deve limitarsi alla indicazione dell'attività generica esercitata, della titolarità e del marchio, o simbolo, dell'esercizio e può essere posta all'interno, sulle vetrine e negli ingressi, sulle pareti soprastanti e laterali e se bifacciale o a più facce, anche infissa sulle medesime.

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 176, L. 296/2006

3. Le insegne poste su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, in prossimità, o a distanza della sede dell'esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa, o delle eventuali pertinenze accessorie, sono soggette ad imposta di pubblicità.
4. L'imposta è dovuta parimenti sulle insegne di esercizio che superano, singolarmente o complessivamente, la superficie di 5 metri quadrati; detta superficie è da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 7 del D. Lgs. 507/93 per ogni sede nel caso di pluralità di sedi nello stesso Comune.

- CAPO III -
PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26
Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 27
Impianti per le affissioni pubbliche e private
(Modificato con Del. C.C. n. 20 del 04/04/2007 e n. 24 del 20/07/2012)

1. L'Amministrazione comunale, visto quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre 2004, stabilisce che la superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e private deve essere di complessivi mq. 900,00 così ripartiti:
 - a) mq. 45,00, pari al 5,00%, è la superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) mq. 639 pari al 71,00 %, è la superficie destinata alle affissioni di natura commerciale e comunque di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
 - c) una superficie non superiore a mq. 216,00 - pari al 24% - è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione;
 - d) Abrogato⁵.
2. Gli impianti stabili per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) *standards monofacciali e bifacciali* delle dimensioni multiple di cm. 70x100 quali cm. 100x140, 140x200, 200x140 e 140x100;
 - b) *plance o tabelle* delle stesse dimensioni di cui sopra;
 - c) *posters* da mt. 6,00 x 3,00;
3. Gli ulteriori spazi da destinare all'occorrenza alle pubbliche affissioni sono:
 - a) *ponteggi e steccati* di carattere provvisorio;
 - b) *standards mobili* a carattere stagionale;
 - c) da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento.
4. Gli impianti di cui può essere autorizzata la installazione per le affissioni dirette di manifesti di natura commerciale da parte di privati, anche per conto di terzi possono essere costituiti esclusivamente da *posters* di metri 6,00 x 3,00 mono o bifacciali.

⁵ Ai sensi dell'art. 1, comma 176, L. 296/2006

5. Gli impianti del pubblico servizio hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Gli impianti per affissioni funebri, viceversa, essendo di interesse specifico degli abitanti residenti devono essere collocati in posizioni riservate che non prevedono la visibilità a distanza. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "*Comune di Tortora – Servizio Pubbliche affissioni*" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata la installazione di mezzi pubblicitari a norma dell'art. 11 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché del D. Lgs. 10/9/1993 n. 360.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve indicare per ciascuno di essi:
 - la destinazione dell'impianto;
 - la tipologia;
 - la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. La ripartizione degli spazi per le affissioni può essere rideterminata ogni anno entro il termine di approvazione **del bilancio di previsione**.
10. L'Amministrazione ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con l'Amministrazione per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, i detti soggetti possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. In tale ipotesi, essi otterranno dall'Amministrazione il rimborso in decimi dell'imposta già corrisposta, sempreché dell'impianto non si sia già usufruito per un periodo superiore a tre mesi (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993).

Art. 28

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensioni fino a 70 x 100 e in misura diversa, secondo le tariffe vigenti, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato dal 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 16 del presente regolamento. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 29

Riduzioni del diritto

(Modificato con Del. C.C. n. 20 del 04/04/2007)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. *Abrogato*⁶.

Art. 30

Esenzione dal diritto

(Modificato con Del. C.C. n. 20 del 04/04/2007)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio, senza l'indicazione di sponsor;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. *Abrogato*⁷.

⁶ Ai sensi dell'art. 1, comma 176, L. 296/2006

⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 176, L. 296/2006

Art. 31
Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Amministrazione mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Amministrazione è tenuta al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. L'Amministrazione ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero da eseguire in ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; le maggiorazioni sono cumulabili.
La ricezione dei manifesti nei giorni festivi può essere assicurata anche presso un recapito che può essere quello dell'affissatore o di altra persona preposta all'uopo.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Tutti i manifesti affissi dal *pubblico servizio* dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro sul quale sia riportata, insieme all'indicazione dello stesso ufficio, anche la *data di scadenza* dell'affissione.
11. Il formato dei manifesti funebri deve essere contenuto nella superficie corrispondente al quarto di foglio 70x100.

**- CAPO IV -
DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 32
Forme di gestione del servizio**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, dalle disposizioni dell'art. 52, del D. Lgs. 446/97 e dalle disposizioni legislative vigenti.

**Art. 33
Sanzioni tributarie**

1. Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n. 507/1993 e nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 34
Sanzioni amministrative**

1. L'Amministrazione è tenuta a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni alle norme regolamentari stabilite dall'Amministrazione in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206 a € 1.549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, l'Amministrazione provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. L'Amministrazione, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti per intero all'Amministrazione, anche in caso di concessione del servizio, e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 35

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune è tenuto a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio per il Federalismo Fiscale, il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, che subentra al Comune in tutti gli obblighi e i diritti.

Art. 36

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2005.